

DG-29-2023

Rev. 00

## Documento Generico

Regolamento art. 50 D.Lgs. 36/23 Regolamento della Società subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A. ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 36/23, per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria



### DOCUMENTO GENERICO

# REGOLAMENTO ART. 50 D LGS 36/23 REGOLAMENTO DELLA SOCIETÀ SUBALPINA DI IMPRESE FERROVIARIE S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, DEL D.LGS. 36/23, PER GLI APPALTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA



## SOCIETA' SUBALPINA DI IMPRESE FERROVIARIE

VIA MIZZOCCOLA, 9  
28845 DOMODOSSOLA  
www.vigezzinacentovalli.com  
C.F. E P.I.: 00127030039

Data di entrata in vigore del documento: 28/07/2023

			Redazione	Controllo	Approvazione
Rev.	Data	Descrizione delle Modifiche	CDA		
00	28/07/2023	Emissione	Seduta del CDA del 28.07.23		

## SOMMARIO

I.	PRINCIPI GENERALI E TRANSITORI .....	3
	Art.1: Ambito di applicazione. ....	3
	Art.2: Disposizioni transitorie .....	3
	Art.3: Definizioni e norme di riferimento specifiche.....	3
II.	PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI .....	4
	Art.4: Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti. ....	4
	Art.5: Contratti misti di appalto. ....	4
	Art.6: Intervento sostitutivo in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore o del subappaltatore. ....	5
	Art.7: Responsabile unico del Progetto . ....	5
	Art.8: Fasi delle procedure di affidamento. ....	5
	Art.9: Termine di validità dell'offerta e relativa sospensione. ....	6
	Art.10: Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti. ....	6
III.	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO.....	6
	Art.11: Generalità.....	6
	Art.12: Operatori economici, loro requisiti, criteri di aggiudicazione. ....	7
	Art.13: Regole applicabili alle comunicazioni.....	7
	Art.14: Accesso agli atti e riservatezza. ....	7
	Art.15: Termine della procedura di affidamento .....	7
	Art.16: Indagini di mercato. ....	7
	Art.17: Affidamento dei contratti e scelta del contraente.....	8
	Art.18: Affidamento diretto. ....	9
	Art.19: Procedura negoziata senza bando. ....	10
IV.	DOCUMENTI DI GARA/INVITO A PRESENTARE OFFERTA .....	11
	Art.20: Specifiche tecniche.....	11
	Art.21: Richieste di offerta. ....	11
	Art.22: Termini di ricezione delle offerte. ....	11
	Art.23: Disponibilità elettronica dei documenti di gara/invito a presentare offerta.....	11
	Art.24: Inviti ai candidati. ....	11
	Art.25: Informazioni ai candidati e agli offerenti. ....	12
	Art.26: Forma e contenuto delle domande di partecipazione e delle offerte. ....	12
V.	SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E DELLE OFFERTE.....	12
	Art.27: Procedura di affidamento - Commissione giudicatrice.....	12
	Art.28: Motivi di esclusione.....	13

Art.29: Condizioni per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori servizi e forniture e relativi criteri di selezione. ....	13
Art.30: Documento di gara unico europeo.....	13
Art.31: Mezzi di prova dei criteri di selezione e dell'assenza di motivi di esclusione.....	14
Art.32: Soccorso istruttorio. ....	14
Art.33: Avvalimento. ....	14
Art.34: Garanzia provvisoria per la partecipazione alle procedure. ....	14
Art.35: Varianti progettuali in sede di offerta. ....	15
VI. AGGIUDICAZIONE.....	15
Art.36: Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto.....	15
Art.37: Criteri di verifica ed esclusione delle offerte anormalmente basse. ....	15
Art.38: Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario. ....	15
VII. ESECUZIONE .....	16
Art.39: Garanzie che devono prestare i progettisti. ....	16
Art.40: Garanzia definitiva.....	16
Art.41: Penali.....	16
Art.42: Collaudo e verifica di conformità. ....	16
Art.43: Subappalto. ....	17
Art.44: Tracciabilità dei flussi finanziari.....	17
Art.45: Modifica di contratti durante il periodo di efficacia.....	17
Art.46: Sospensione. ....	17
Art.47: Risoluzione e risoluzione espressa. ....	17
Art.48: Contenzioso.....	17

## I. PRINCIPI GENERALI E TRANSITORI

### Art.1: Ambito di applicazione.

La Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A. (SSIF) è concessionaria dell'esercizio pubblico della ferrovia elettrica a scartamento ridotto da Domodossola al confine svizzero per Locarno (Svizzera). SSIF, ai fini della disciplina di cui al D.lgs. 36/23 (Codice dei contratti pubblici), è "stazione appaltante", che esercita attività relativa ai settori speciali di cui all'articolo 149 (Servizi di trasporto) operando in virtù di diritti esclusivi concessi dall'autorità competente.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50, comma 5, del D.lgs. marzo 2023, n. 36, la disciplina stabilita nel presente regolamento, salvo non sia superata da successive modifiche o integrazioni normative di immediata e obbligatoria attuazione, si applica agli affidamenti da parte di SSIF di appalti di lavori, forniture e servizi che rispettano tutte le seguenti condizioni:

1. essere di importo inferiore alle soglie comunitarie indicate nell'art. 14 di cui al D.lgs 36/23- relativamente ai settori speciali;
2. essere finanziati, anche parzialmente, con un contributo diretto e specifico, erogato dal Ministero concedente e/o da altri enti pubblici e/o da istituzioni nazionali, europee o internazionali;
3. essere strumentali alla gestione di servizi di trasporto come definita dall'art. 149 del D.lgs. 36/2023.

### Art.2: Disposizioni transitorie

Ai fini del presente regolamento e del suo coordinamento con quanto previsto dal D. Lgs 36/23 vale la disciplina transitoria come ivi disciplinata e in specie quanto previsto dall'art. 225. Resta inteso che la disciplina prevista dal D.lgs. n. 36/2023, ivi inclusa quella transitoria e i termini in essa sanciti, trovano attuazione ai fini del presente regolamento nei limiti e nella misura in cui applicabili ai settori speciali e agli affidamenti sotto soglia.

### Art.3: Definizioni e norme di riferimento specifiche.

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni dell'Allegato I.1 del D.lgs.36/2023.

Inoltre nel presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- SSIF: Società Subalpina di imprese Ferroviarie s.p.a.: soggetto titolare di diritti esclusivi o speciali;
- Codice dei contratti: D. Lgs. 36/23;
- ANSFISA: Agenzia Nazionale per la sicurezza delle Ferrovie e delle infrastrutture stradali ed autostradali: ' istituzione preposta alla sicurezza del sistema ferroviario italiano, ha poteri di regolamentazione tecnica di settore e detta, in conformità con le disposizioni dell'Unione europea e con quelle assunte dall'ERA, i principi e i criteri per la sicurezza del sistema ferroviario, operando con indipendenza di giudizio e di valutazione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia.
- SGS: Sistema di Gestione della Sicurezza: Insieme dell'organizzazione, dei provvedimenti e delle procedure messe in atto da un ente per assicurare la gestione sicura delle proprie operazioni

Il quadro normativo specifico di riferimento è il seguente:

Codifica	Titolo	Data
<u>Decreto Reale n. 708/1911</u>	Approvazione della Convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia a trazione elettrica ed a sezione ridotta, da Domodossola per Santa Maria Maggiore al confine svizzero" (linea Domodossola – Locarno)	08.06.1911
	Convenzione tra la Svizzera e l'Italia concernente una ferrovia elettrica a scartamento ridotto da Locarno a Domodossola	12.11.1919
<u>Legge n. 3195/1923</u>	Approvazione della Convenzione tra la Svizzera e l'Italia concernente la ferrovia elettrica a scartamento ridotto da Locarno a Domodossola	16.12.1923
	Piano Generale dei Trasporti e della Logistica: interesse nazionale della ferrovia internazionale Domodossola-confine svizzero	Gennaio 2001
<u>Legge n. 194/1998</u>	"Interventi nel settore dei trasporti": proroga della concessione sino al 31.08.2031 a seguito di modifica in base al D.L. 31 maggio 2021, n. 77 come convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108	18.06.1998
Decreto Legislativo n. 247/2010	Attuazione della Direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida dei locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità	30.12.2010
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 402/2013	REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 402/2013 DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 2013 relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009	03.05.2013
Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1136/2015	Regolamento di Esecuzione della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi	13/07/2015
Decreto Legislativo n. 50/2016	Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.	18.04.2016
Regolamento di Esecuzione (UE) n. 773/2019	Regolamento relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la Decisione 2012/757/UE	16/05/2019
<u>Legge n. 108/2021</u>	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure	29.07.2021
Decreto Legislativo n. 36/2023	Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.	31.03.2023

## II. PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI

### Art.4: Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti.

L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi e forniture ai sensi del presente regolamento avvengono nel rispetto dei principi e delle indicazioni del D.Lgs 36/23 con particolare riferimento agli articoli 1-2-3-4-5-7-8-9-10-11 e 12 oltre che di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. Negli affidamenti SSIF rispetta anche il quadro regolatorio specifico di cui all'Art.3: del presente regolamento.

### Art.5: Contratti misti di appalto.

I contratti misti sono contratti aventi per oggetto due o più tipi di prestazioni. Tali contratti sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 del D.lgs. 36/2023.

*Documento di proprietà di SSIF S.p.A. Non può essere utilizzato, riprodotto o portato a conoscenza di terzi non partecipanti/interessati alla partecipazione alla gara d'appalto/affidamento senza specifica autorizzazione.*

#### **Art.6: Intervento sostitutivo in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore o del subappaltatore.**

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, SSIF trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di SSIF del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del Progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, SSIF pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

#### **Art.7: Responsabile unico del Progetto .**

Ai sensi dell'art. 141 del Codice le funzioni del RUP sono così assolute.

Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto di cui al presente regolamento, l'Alta direzione di SSIF - in funzione delle specifiche deleghe e procure - individua uno o più soggetti cui affidare il compimento delle attività a carico del responsabile unico del Progetto . La mancata individuazione comporta che le attività siano in capo all'Alta Direzione stessa. La stessa Alta direzione può istituire una struttura di supporto alle funzioni di RUP, provvedendo con affidamento diretto - nei limiti dell'1 per cento dell'importo a base d'asta - ad incarichi di assistenza.

#### **Art.8: Fasi delle procedure di affidamento.**

Le procedure di affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi di cui al presente regolamento si esplicano attraverso attività di selezione della migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal regolamento stesso.

Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta né partecipare alla gara d'appalto sia come operatore economico singolo che associato/consorzio.

L'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. SSIF, con atto motivato, può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Al termine della procedura è stabilita la proposta di aggiudicazione a favore del miglior offerente.

SSIF, previa verifica della proposta di aggiudicazione, verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione che è immediatamente efficace.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

Disposta l'aggiudicazione, si procede alla stipulazione del contratto/emissione dell'ordine di acquisto entro i termini di validità dell'offerta.

Qualora, ove richiesto entro i termini di validità dell'offerta, non venga sottoscritto il contratto d'appalto/ordine di acquisto, SSIF procederà alla riscossione della fidejussione provvisoria (se richiesta in fase di offerta) ovvero l'operatore economico dovrà riconoscere le spese per la mancata sottoscrizione.



In ogni caso all'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate e comunque non superiore a € 1.000 qualora, a valle dell'aggiudicazione definitiva, SSIF non proceda con la contrattualizzazione/emissione dell'ordine di acquisto .

Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale.

Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.

Il contratto affidato con procedura soggetta al presente regolamento, è stipulato successivamente all'aggiudicazione ed alle eventuali verifiche a carico della stazione appaltante.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità con uno dei seguenti atti:

- con atto pubblico notarile informatico,
- mediante scrittura privata sottoscritta in modalità elettronica.

Qualora sia richiesta da SSIF, la modalità elettronica di sottoscrizione di documento informatico privato, penalizza nullità dei documenti contrattuali, consiste nella firma digitale o in altro tipo di firma elettronica avanzata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

In caso di affidamento diretto ovvero di procedura negoziata, il contratto può essere stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, incluso ogni ordine di acquisto emesso dal software gestionale aziendale.

#### **Art.9: Termine di validità dell'offerta e relativa sospensione.**

Il termine di validità dell'offerta, fermo quanto previsto dalle disposizioni applicabili del D.lgs. n. 36/2023, è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente.

#### **Art.10: Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti.**

Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA.

L'eventuale suddivisione in lotti può essere effettuata nel rispetto dell'art. 141 comma 5 del D.Lgs. 36/2023.

### **III. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO**

#### **Art.11: Generalità.**

Nel caso di appalti il cui oggetto rientra in parte nei settori ordinari e in parte nei settori speciali, le disposizioni applicabili sono determinate in base ai seguenti criteri:

- se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all'oggetto principale del contratto in questione;
- nel caso di contratti aventi ad oggetto prestazioni strumentali a più attività ricadenti in uno dei settori speciali di cui agli artt. da 141 a 152 del D.lgs. 36/2023, SSIF può scegliere di aggiudicare appalti distinti per ogni attività o di aggiudicare un appalto unico. Se gli appalti sono distinti, il regime giuridico applicabile a ciascuno di essi è determinato in base all'attività cui è strumentale. Se le stazioni appaltanti decidono di aggiudicare un appalto unico, si applicano i commi 25 e 26 dell'Art. 14 del D. Lgs 36/23. La decisione di aggiudicare un unico appalto o più appalti distinti non può essere adottata allo scopo di escludere l'appalto o gli appalti dall'ambito di applicazione del codice.

Nel caso in cui ai sensi dei criteri anzidetti trovi applicazione la disciplina dei settori ordinari, SSIF provvederà all'affidamento secondo le disposizioni del proprio ordinamento, ferma l'applicazione di discipline derogatorie, allorquando applicabili.

#### **Art.12: Operatori economici, loro requisiti, criteri di aggiudicazione.**

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento gli operatori economici di cui al Libro II parte III Titolo II del D.lgs. 36/2023 nel rispetto di quanto indicato dall'Art 167 dello stesso D. Lgs 36/23. Ai fini dell'aggiudicazione, al di fuori degli affidamenti diretti, disposti sempre in base a un criterio discrezionale, SSIF individua l'operatore economico che ha offerto le migliori condizioni, preferibilmente secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso di adeguati requisiti di carattere generale, economici e finanziari, tecnico professionali e di quelli prescritti dal Sistema della Gestione della Sicurezza di SSIF elaborato ai sensi del D.Lgs.50/19.

Ove non previsto diversamente nei documenti di gara l'affidamento mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa avviene attraverso l'attribuzione di un punteggio pari a 30 per il prezzo e pari a 70 per pregio tecnico, secondo i criteri di valutazione di volta in volta stabiliti nella documentazione di garafermo restando il rispetto al principio di risultato.

#### **Art.13: Regole applicabili alle comunicazioni.**

Salvo diversa indicazione nei documenti di gara/invito a presentare offerta o nell'invito a partecipare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni di cui al presente regolamento tra SSIF e gli operatori economici sono effettuati mediante mezzi di comunicazione elettronici. Nei casi in cui, motivatamente, non sono utilizzati mezzi di comunicazione elettronici, la comunicazione avviene per posta o altro idoneo supporto ovvero mediante una loro combinazione.

In tali casi il mezzo di comunicazione è scelto tra quelli comunemente disponibili, in modo da non limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.

In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni, SSIF garantisce che l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute al fine di ottemperare ai principi del D. Lgs. 36/23.

Resta fermo quanto previsto dagli artt. 159 e 160 del D.lgs. 36/2023. SSIF può imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili durante tutta la procedura di appalto.

#### **Art.14: Accesso agli atti e riservatezza.**

Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti di cui al presente regolamento, nonché la protezione della riservatezza delle informazioni relative ai relativi contratti, sono disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in via transitoria fino al 31 dicembre 2023, dall'art. 53 D.lgs. 50/2016. A decorrere dal 1 gennaio 2024 si applica quanto previsto dall'art. 36 del D.lgs. 36/2023.

#### **Art.15: Termine della procedura di affidamento**

Si applicano i termini di cui all'art. 17, comma 3 e all'Allegato I.3 del D.lgs. 36/2023. L'affidamento identifica l'operatore economico con il quale SSIF sottoscrive un accordo quadro ai sensi dell'art. 154 del D.lgs. 36/2023, ovvero un contratto oppure emette un ordine di acquisto.

Ai sensi dell'art. art. 108 co. 10 del D.lgs. 36/2023 SSIF si riserva, in ogni caso, di non procedere all'affidamento nei casi previsti dal presente regolamento e/o in quelli previsti dal D. Lgs 36/23 senza che i partecipanti alla procedura possano avanzare pretese di qualsiasi genere.

#### **Art.16: Indagini di mercato.**

L'indagine di mercato, ove disposta, è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento.

Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

*Documento di proprietà di SSIF S.p.A. Non può essere utilizzato, riprodotto o portato a conoscenza di terzi non partecipanti/interessati alla partecipazione alla gara d'appalto/affidamento senza specifica autorizzazione.*



Le indagini di mercato sono svolte nei casi e secondo le modalità ritenute di volta in volta più convenienti da SSIF, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.

Al fine di ottemperare al principio di cui all'art. 1 del D. Lgs 36/23 sia la consultazione di operatori economici, ove posta in essere ai fini di un affidamento diretto, sia la procedura negoziata senza bando possono essere precedute da una informale indagine di mercato finalizzata ad individuare le migliori condizioni per procedere alla scelta degli operatori economici che hanno manifestato interesse per la procedura.

#### **Art.17: Affidamento dei contratti e scelta del contraente.**

L'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie per i settori speciali di cui all'art 14 del D.L.gs 36/23 e s.m.i. sono affidati come segue:

- a. affidamento diretto, anche senza consultazione di un determinato numero minimo di operatori economici e senza esperimento di una previa indagine di mercato, per i lavori, di forniture o di servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 10.000 euro;
- b. affidamento diretto, previa consultazione di almeno 2 operatori economici, ove esistenti, individuati tramite indagine di mercato o tramite elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante o da altri operatori preferibilmente attivi in ambito ferroviario, ivi inclusi consorzi con attività esterna che hanno tra i propri consorziati imprese ferroviarie, in caso di affidamenti di lavori, di forniture o di servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, aventi un valore pari o superiore a 10.000 euro e inferiore a 40.000 euro, salvo non ricorra l'ipotesi di cui alla successiva lett. d);
- c. affidamento diretto, previa consultazione di almeno 3 operatori economici, ove esistenti, individuati tramite indagine di mercato o tramite elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante o da altri operatori preferibilmente attivi in ambito ferroviario, inclusi consorzi con attività esterna che hanno tra i propri consorziati imprese ferroviarie, in caso di affidamenti di lavori, aventi un valore pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 500.000 e in caso di forniture o di servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, aventi un valore pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia per i settori speciali di cui all'art. 14 del D. Lgs. 36/23, salvo, sia in caso di lavori sia in caso di forniture o servizi, non ricorra l'ipotesi di cui alla successiva lett. d);
- d. affidamento diretto, senza previa consultazione di un numero minimo di operatori economici, in caso di lavori aventi un valore pari o superiore a 10.000 euro inferiore a 500.000 euro e in caso di forniture o servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, aventi un valore pari o superiore a 10.000 euro e inferiore alla soglia per i settori speciali di cui all'art. 14 del D. Lgs. 36/23 a condizione che ricorra almeno uno dei seguenti presupposti:
  - d.1. sia già stata eseguita, da SSIF o altri operatori preferibilmente attivi in ambito ferroviario, inclusi consorzi con attività esterna che hanno tra i propri consorziati imprese ferroviarie, una precedente indagine di mercato tra più operatori economici, anche tramite elenchi o albi istituiti dalla SSIF stessa o dai predetti ulteriori operatori preferibilmente attivi in ambito ferroviario;
  - d.2. l'importo da affidare sia verificato per almeno l'80% tramite prezzari ufficiali (Prezzari Regionali, Prezzari di Rete Ferroviaria Italiana, Tariffari professionali);
  - d.3. le prestazioni oggetto di affidamento, per garantire la sicurezza dell'esercizio ferroviario, devono essere eseguiti direttamente da uno specifico operatore economico (ad esempio manutenzioni/monitoraggio di impianti altamente tecnologici che deve essere effettuata direttamente dal costruttore).

- e. affidamento diretto, previa consultazione di almeno 4 operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante o da altri operatori preferibilmente attivi in ambito ferroviario, inclusi consorzi con attività esterna che hanno tra i propri consorziati imprese ferroviarie, in caso di lavori, aventi un valore pari o superiore a 500.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro;
- f. procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante o da altri operatori preferibilmente attivi in ambito ferroviario, inclusi consorzi con attività esterna che hanno tra i propri consorziati imprese ferroviarie, in caso di lavori, aventi un valore pari o superiore a 1.000.000 euro e inferiore a 3.000.000 euro, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui al libro III Parte II del D. Lgs. 36/23;
- g. procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 7 operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante o da altri operatori preferibilmente attivi in ambito ferroviario, inclusi consorzi con attività esterna che hanno tra i propri consorziati imprese ferroviarie, in caso di lavori, aventi un valore pari o superiore a 3.000.000 euro e inferiore alla soglia per i settori speciali di cui all'art. 14 del D. Lgs. 36/23, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui al libro III Parte II del D. Lgs. 36/23.

L'invito a formulare offerta costituisce la consultazione degli operatori economici. Per la selezione degli operatori a cui affidare i propri contratti, tramite affidamento diretto o procedura negoziata, SSIF si riserva di procedere a indagine di mercato o di utilizzare elenchi pubblici, istituiti sia da SSIF che da altri operatori preferibilmente attivi in ambito ferroviario, inclusi consorzi con attività esterna che hanno tra i propri consorziati imprese ferroviarie e di ricorrere ai fornitori qualificati con il proprio Sistema di Gestione della Sicurezza nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

In ogni caso, SSIF si riserva di articolare l'affidamento secondo più fasi di negoziazione al fine di conseguire le migliori condizioni nel rispetto dei principi stabiliti dal D.lgs. n. 36/2023, ivi inclusi i principi di non discriminazione e parità di trattamento.

Resta inteso che l'affidatario deve essere in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali...

#### **Art.18: Affidamento diretto.**

In deroga al precedente art. 17, l'affidamento diretto è in ogni caso ammesso sino alle soglie per i settori speciali di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:

- a. quando non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura negoziata senza bando, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia approvata dal CDA di SSIF anche da convocare in via d'urgenza se necessario; un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata a rispondere alle esigenze della stazione appaltante e ai requisiti specificati nei documenti di gara, salvo modifiche sostanziali. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato è escluso ai sensi degli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 o non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 100;
- b. quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
  - 1. lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
  - 2. la concorrenza è assente per motivi tecnici;
  - 3. la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;

*Documento di proprietà di SSIF S.p.A. Non può essere utilizzato, riprodotto o portato a conoscenza di terzi non partecipanti/interessati alla partecipazione alla gara d'appalto/affidamento senza specifica autorizzazione.*

4. procedure, norme e regole dettate, anche mediante linee guida da ANSFISA a meno di quelle che pongono, anche potenzialmente, un vincolo alla concorrenza;  
Le eccezioni di cui ai numeri 2) e 3), si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto.
- c. nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini per la procedura negoziata senza bando non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non possono essere in alcun caso imputabili a SSIF.
- d. nel caso di appalti di forniture l'affidamento diretto di cui al presente articolo è inoltre consentito nei casi seguenti:
  1. quando i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
  2. nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, quando il cambiamento di fornitore obblighi SSIF ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate ed in generale siano oggetti che garantiscono la sicurezza dell'esercizio ferroviario;
  3. per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
  4. per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali
- e. l'affidamento diretto previsto dal presente articolo è altresì consentito negli appalti pubblici relativi ai servizi quando l'appalto faccia seguito a un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.
- f. l'affidamento diretto previsto dal presente articolo può essere usato per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale.

#### **Art.19: Procedura negoziata senza bando.**

SSIF può aggiudicare contratti mediante procedura negoziata senza previa bando - previa consultazione di un numero di operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti -secondo le prescrizioni di cui al presente regolamento.

In ogni caso è facoltà di SSIF procedere ad affidamenti di lavori di importo non superiore alla soglia di rilevanza comunitaria per i settori speciali, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara e senza vincoli relativamente al numero di operatori consultati, in caso di interventi urgenti e indifferibili ai fini della sicurezza dell'esercizio ferroviario, o per interventi improrogabili necessari al rispetto della Convenzione italo -svizzera che regola l'esercizio del traffico internazionale sulla ferrovia elettrica a scartamento ridotto Locarno – Domodossola, approvata con legge 16 dicembre 1923, n. 3195. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta e dei requisiti necessari.

Il contraente in affidamento diretto di lavori, servizi o forniture deve essere in possesso di adeguati requisiti di carattere generale, economici e finanziari, nonché tecnico professionali.

*Documento di proprietà di SSIF S.p.A. Non può essere utilizzato, riprodotto o portato a conoscenza di terzi non partecipanti/interessati alla partecipazione alla gara d'appalto/affidamento senza specifica autorizzazione.*

#### **IV. DOCUMENTI DI GARA/INVITO A PRESENTARE OFFERTA**

##### **Art.20: Specifiche tecniche.**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 79 e dall'All. II.5 del D.lgs. n. 36(2023, nonché dalla Convenzione italo - svizzera approvata dalla legge n. 3195/1923 relativamente all'uniformità del materiale d'esercizio, degli impianti e delle infrastrutture tra il tronco italiano della ferrovia Domodossola Confine Svizzero – Locarno e quello elvetico, per le specifiche tecniche inserite nei documenti di gara con lo scopo di definire le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture, SSIF assicura - con il presente regolamento - che le stesse fanno riferimento al Sistema di Gestione della Sicurezza di SSIF.

##### **Art.21: Richieste di offerta.**

La richiesta di offerta in caso di affidamento diretto sino ad euro 150.000 per lavori e euro 140.000 per servizi e forniture è richiesta da SSIF anche mediante strumenti di comunicazione ordinari.

Oltre tali importi e per le procedure negoziate la richiesta è formalizzata tramite pec.

##### **Art.22: Termini di ricezione delle offerte.**

Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte, SSIF tiene conto della complessità della prestazione oggetto del contratto/ordine di acquisto e del tempo necessario per preparare le offerte. Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara/invito a presentare offerta e relativi allegati, i termini per la ricezione delle offerte sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte.

SSIF proroga i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti:

- a. se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari significative ai fini della preparazione di offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile dall'operatore economico, non sono fornite al più tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte;
- b. se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara/invito a presentare offerta
- c. in caso di ricorso a piattaforme telematiche nel caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme utilizzate per la procedura.

Se le informazioni supplementari non sono state richieste in tempo utile o la loro importanza ai fini della preparazione di offerte adeguate è insignificante, SSIF non è tenuta a prorogare le scadenze.

Nelle procedure negoziate senza previa indizione di gara, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a cinque giorni dalla data di invio dell'invito.

##### **Art.23: Disponibilità elettronica dei documenti di gara/invito a presentare offerta.**

SSIF contestualmente alla richiesta di offerta per via elettronica, invia o indica ove sono disponibili i documenti di gara/invito a presentare offerta.

##### **Art.24: Inviti ai candidati.**

Nelle procedure negoziate senza bando, SSIF invita simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte e/o a negoziare.

Per le procedure negoziate gli inviti sono fatti di norma mediante posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera e contengono gli elementi essenziali della prestazione richiesta.

#### Art.25: Informazioni ai candidati e agli offerenti.

Ai fini del presente regolamento, SSIF comunica l'aggiudicazione all'aggiudicatario, e sul proprio profilo del committente per almeno 60 giorni mediante un avviso di appalto aggiudicato. SSIF non divulga informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti, se la loro diffusione ostacola l'applicazione della legge o è contraria all'interesse pubblico, o pregiudica i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico selezionato, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi. Nel caso in cui, ai fini dell'affidamento, siano stati consultati più operatori economici, si applica quanto previsto dall'art. 90 del D.lgs. n. 36/2023.

#### Art.26: Forma e contenuto delle domande di partecipazione e delle offerte.

Le domande di partecipazione, se previste, possono aver forma di documento cartaceo sottoscritto con firma manuale o di documento elettronico sottoscritto con firma digitale, secondo quanto disposto da SSIF nella richiesta di offerta.

Le offerte possono aver forma di documento cartaceo sottoscritto con firma manuale o di documento elettronico sottoscritto con firma digitale, secondo quanto disposto da SSIF.

Le offerte contengono gli elementi prescritti dai documenti di gara/invito a presentare offerta e, in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare l'offerente e il suo indirizzo, la procedura cui si riferiscono, le caratteristiche e il prezzo della prestazione offerta, nonché le dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi di partecipazione. Nel caso procedura negoziata senza bando le offerte sono corredate dei documenti prescritti dai documenti di gara o dalla richiesta di offerta.

Ai fini del presente regolamento:

1. sono considerate irregolari le offerte:
  - a. che non rispettano i documenti di gara;
  - b. che sono state ricevute in ritardo;
  - c. in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
  - d. che SSIF ha giudicato anormalmente basse.
2. sono considerate inammissibili le offerte:
  - a. degli operatori economici che non hanno la qualificazione necessaria;
  - b. il cui prezzo supera l'importo documentato e posto da SSIF a base dell'affidamento.

È comunque ammesso l'utilizzo da parte di SSIF del soccorso istruttorio nei modi prescritti dal D. Lgs 36/23.

## V. SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E DELLE OFFERTE

#### Art.27: Procedura di affidamento - Commissione giudicatrice.

Negli affidamenti di importo inferiore a 150.000 euro, i preventivi e le offerte, al fine del rispetto dei requisiti e della verifica della migliore offerta, sono valutati da un Amministratore delegato o da un Procuratore speciale o da una persona (dipendente SSIF) appositamente delegata da un Amministratore delegato o da un Procuratore in funzione e nei limiti delle deleghe agli stessi conferite.

Negli affidamenti di importo pari o superiore a 150.000 euro, i preventivi e le offerte, al fine del rispetto dei requisiti e della verifica della migliore offerta, sono valutati congiuntamente da un Amministratore delegato e da un Procuratore speciale che possono essere supportati da una commissione giudicatrice, che opera secondo i criteri di valutazione stabiliti dai documenti di gara/invito a presentare offerta. La commissione è nominata da un Amministratore delegato o da un Procuratore in funzione e nei limiti delle deleghe agli stessi conferite.

La commissione è costituita da uno a tre commissari e può svolgere la propria attività a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Possono essere nominati commissari anche componenti interni a SSIF.

*Documento di proprietà di SSIF S.p.A. Non può essere utilizzato, riprodotto o portato a conoscenza di terzi non partecipanti/interessati alla partecipazione alla gara d'appalto/affidamento senza specifica autorizzazione.*



Il Presidente della commissione viene scelto dai membri tra i componenti della commissione stessa.

I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del responsabile del Progetto a membro delle commissioni di gara/invito a presentare offerta è valutata con riferimento alla singola procedura.

Si applicano ai commissari l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché l'art. 51 e dell'art. 93 del D.lgs. 36/23. Costituiscono motivo di incompatibilità all'incarico e dunque alla nomina le cause indicate dall'art. 51 del cod. proc. civ.

La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Salvo diversa motivata determinazione di SSIF, in caso di rinnovo della procedura di affidamento a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione stessa.

In generale la commissione:

- I. apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti;
- II. in una o più sedute riservate, o lavorando anche da remoto, valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nei documenti di gara o nella lettera di invito;
- III. successivamente, in seduta pubblica, dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi o del prezzo, procede a stilare la graduatoria delle offerte secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Le sedute di gara devono essere verbalizzate.

#### **Art.28: Motivi di esclusione.**

Costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico o un suo subappaltatore dalla partecipazione a una procedura d'appalto, tutti i motivi previsti dalla lettera di invito e dal D. Lgs 36/23 non sanabili attraverso soccorso istruttorio.

Nel caso in cui un operatore economico, ai fini degli affidamenti disciplinati dal presente regolamento, presenti falsa dichiarazione o falsa documentazione, SSIF ne dà segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

#### **Art.29: Condizioni per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori servizi e forniture e relativi criteri di selezione.**

Fermo restando quanto previsto in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare alle procedure di affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie indicate dal presente regolamento qualora in possesso dei requisiti di ordine speciale prescritti con l'art. 100 del D. Lgs 36/23 e del relativo Allegato II.12.

Qualora per effettuare l'attività siano necessarie abilitazioni specifiche (quali a titolo meramente esemplificativo per la condotta dei treni e/o la loro preparazione, per la circolazione dei treni, per l'effettuazione di controlli non distruttivi, per la riparazione e la manutenzione dei rotabili) l'operatore economico e i propri collaboratori/dipendenti che effettueranno l'attività devono possedere le certificazioni/abilitazioni prescritte dalle leggi nazionali e dalle norme europee nel rispetto del Sistema di Gestione della sicurezza.

#### **Art.30: Documento di gara unico europeo.**

Ai fini del presente regolamento, l'operatore economico e le imprese ausiliarie mediante il documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'art. 91 del D.lgs. 36/23 dichiarano:

*Documento di proprietà di SSIF S.p.A. Non può essere utilizzato, riprodotto o portato a conoscenza di terzi non partecipanti/interessati alla partecipazione alla gara d'appalto/affidamento senza specifica autorizzazione.*



- a. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dagli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D. Lgs 36/23, specificando se ricorre o meno una delle fattispecie ivi disciplinate;
- b. di essere in possesso dei, e di soddisfare i, requisiti di ordine speciale definiti a norma dei documenti di gara/invito a presentare offerta;

#### **Art.31: Mezzi di prova dei criteri di selezione e dell'assenza di motivi di esclusione.**

SSIF può chiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui all'art 99 del D.lgs. n. 36/2023, quale attestazione dell'assenza di motivi di esclusione.

SSIF può chiedere a offerenti e candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi e può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi del presente articolo e dei documenti di gara/invito a presentare offerta.

#### **Art.32: Soccorso istruttorio.**

Ai fini del presente regolamento, SSIF esercita il soccorso istruttorio, assegnando un termine non inferiore a 5 e non superiore a 10 giorni per:

- a. integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa nel termine per la presentazione delle offerte, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica, fatte salve le possibilità di sanatoria previste dalla legge ove applicabili;
- b. sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e della e di ogni altro documento richiesto per l'affidamento ai sensi del presente regolamento, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso.

SSIF ha sempre facoltà di richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato da SSIF che non può essere inferiore a 5 e superiore a 10 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

#### **Art.33: Avalimento.**

Quando l'operatore economico intenda soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale necessari per partecipare ad una procedura di gara/invito a presentare offerta, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, si applica l'articolo 104 del D.lgs. 36/23.

#### **Art.34: Garanzia provvisoria per la partecipazione alle procedure.**

Ai fini degli affidamenti disciplinati dal presente Regolamento SSIF si riserva di richiedere una garanzia provvisoria pari al massimo all'uno per cento dell'importo a base d'asta qualora ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. In tal caso le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del D. Lgs 36/23.

#### **Art.35: Varianti progettuali in sede di offerta.**

Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e, comunque, ogni qual volta ai fini dell'affidamento siano stati consultati più operatori economici, SSIF può ammettere o esigere la presentazione di varianti da parte degli offerenti.

SSIF indica nella documentazione di gara/invito a presentare offerta se autorizza o richiede la presentazione di varianti; in mancanza di questa indicazione, la presentazione di varianti non è ammessa.

SSIF, quando ammette o richiede la presentazione di varianti, menziona nei documenti di gara/invito a presentare offerta i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione.

Nella valutazione dell'offerta vengono prese in considerazione soltanto le varianti che rispondono ai requisiti minimi prescritti.

Nelle procedure di affidamento di contratti relativi a servizi o forniture, ove SSIF abbia ammesso o richiesto la presentazione di varianti, potrà escluderle per il solo fatto che, se accolte, configurerebbero, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto di servizi.

## **VI. AGGIUDICAZIONE**

#### **Art.36: Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto.**

Salvi i casi di affidamento diretto, disposto in base a un criterio discrezionale, SSIF procede all'aggiudicazione degli appalti a procedura negoziata senza bando sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata nel miglior rapporto qualità/prezzo attraverso parametri qualitativi (ad assegnazione discrezionale) e quantitativi.

SSIF può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

I documenti di gara/invito a presentare offerta elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi.

SSIF, quando ritiene impossibile la ponderazione di cui al comma precedente, indica nei documenti di gara/invito a presentare offerta, l'ordine decrescente di importanza dei criteri.

#### **Art.37: Criteri di verifica ed esclusione delle offerte anormalmente basse.**

Nelle procedure negoziate senza bando le offerte sono considerate anormalmente basse qualora ricorrano le condizioni di cui agli artt. 54 e 110 del D. lgs 32/23

#### **Art.38: Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario.**

L'aggiudicazione è adottata e comunicata, e in ogni caso diventa efficace, dopo la verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti prescritti dal presente regolamento e dai documenti di gara/invito a presentare offerta.

La stipulazione di contratti il cui importo complessivo sia superiore a 150.000 euro, è in ogni caso subordinata all'acquisizione della comunicazione antimafia prevista dal D.lgs. 159/2011, nei termini e con le modalità indicati dallo stesso decreto.

## VII. ESECUZIONE

### Art.39: Garanzie che devono prestare i progettisti.

Nei contratti relativi a lavori da affidare mediante procedura negoziata senza bando, il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base dell'aggiudicazione e in ogni caso della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione rispettivamente del Progetto posto a base dell'aggiudicazione e del Progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che SSIF dovesse sopportare per le varianti in corso d'opera, resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera SSIF dal pagamento della parcella professionale.

### Art.40: Garanzia definitiva.

Per la sottoscrizione del contratto SSIF si riserva la facoltà, anche ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 36/2023, di richiedere all'appaltatore la presentazione di una garanzia, denominata "garanzia definitiva". Resta ferma la possibilità di ricorrere all'art. 53, co. 4 del D.lgs. n. 36/2023 e alle ipotesi ivi disciplinate che consentono a SSIF di escludere motivatamente la richiesta di una garanzia definitiva o fissare la medesima in misura pari al 5% dell'importo contrattuale.

### Art.41: Penali

I contratti ai quali si applica il presente regolamento possono prevedere penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto.

### Art.42: Collaudo e verifica di conformità.

I contratti ai quali si applica il presente regolamento sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

Per i lavori di importo superiore a 1.000.000 euro, il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati da decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Fermo quanto consentito dall'art. 28 e dall'All.II.14 del D.lgs. n. 36/2023, per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 36/2023, è sempre facoltà di SSIF sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile del procedimento.

Il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dalla normativa, di particolare complessità dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno.

Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati da SSIF prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Qualora l'intervento sia oggetto di AMIS (Autorizzazione di Messa in Servizio) il collaudo finale o la verifica di conformità è subordinata all'ottenimento della stessa.

#### [Art.43: Subappalto.](#)

I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente regolamento eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'articolo 119 del D.lgs. 36/23.

#### [Art.44: Tracciabilità dei flussi finanziari.](#)

Per tutti i movimenti finanziari di appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture cui si applica il presente regolamento, si adottano le disposizioni previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

#### [Art.45: Modifica di contratti durante il periodo di efficacia.](#)

I contratti di appalto possono essere modificati e in essi possono essere inserite varianti senza una nuova procedura di affidamento nei limiti e secondo quanto previsto dal D.Lgs. 36/23.

#### [Art.46: Sospensione.](#)

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori, i servizi o le forniture procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, si può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto.

#### [Art.47: Risoluzione e risoluzione espressa.](#)

I contratti di appalto possono essere risolti nei casi e con le modalità di cui al D.lgs. 36/23.

I contratti di appalto prevedono una clausola di risoluzione espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., quando la sussistenza delle cause di decadenza, disossessione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto.

#### [Art.48: Contenzioso.](#)

Eventuali controversie se non risolte bonariamente sono affrontate con le modalità previste dal D. Lgs 36/23.